



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 130 del 02/12/2019**

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO  
POLISPORTIVO REAL PORTO DI PORTO MANTOVANO**

L'anno **duemiladiciannove** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Assente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Assente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

**Presenti n. 3**

**Assenti n. 3**

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

**Premesso** che è negli intenti dell'Amministrazione comunale promuovere e sostenere lo sviluppo allo sport locale in segno della condivisione di valori di partecipazione sociale e di riconoscimento del volontariato sportivo nel territorio;

**Dato atto** che l'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto è un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro che ha per finalità principale l'organizzazione delle seguenti attività sportive dilettantistiche: attività di calcio e calcetto, corsi di formazione per operatori sportivi e attività sportiva in genere, gestione impianti sportivi, stampe e pubblicazioni di carattere sportivo, partecipazione a gare e campionati in tutte le attività sportive, aggiornamento e perfezionamento delle discipline sportive, culturali e ricreative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva intesa come strumento di promozione sociale della persona umana;

**Rilevato** che l'Associazione in oggetto è iscritta regolarmente nell'Albo delle Associazioni del Comune;

**Considerato** che:

- l'Associazione in oggetto non ha in gestione un impianto polisportivo di proprietà comunale per mancanza di disponibilità, in quanto già assegnati ad altre Associazioni;
- l'Associazione attualmente utilizza per le proprie attività sportive, il campo da gioco ubicato a Sant'Antonio di Mantova Strada Cisa 3, concesso in locazione dall'Associazione Spazio Aperto;

**Vista** la richiesta, dell'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto, allegata al presente provvedimento, (prot. n. 23851 del 23/10/2019) con la quale la società sportiva chiede un contributo "una tantum" a sostegno delle spese sostenute ricomprese nei costi di gestione: affitti, utenze, giardinaggio, manutenzioni e pulizie per l'attività sportiva della stagione 2018/2019;

**Condivisa** la proposta di erogare a favore dell'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto, un contributo straordinario di € 2.500,00, nei limiti delle disponibilità consentite dal Bilancio, valutata la rilevante validità sociale e culturale dell'Associazione;

**Tenuto conto** che l'erogazione di contributi è concessa sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale in conformità a quanto indicato dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici nei settori attività sportive, culturali, tutela ambiente, sviluppo economico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/01/2000;

**Dato atto** che il contributo di che trattasi sarà erogato con provvedimento dirigenziale, previa presentazione di rendicontazione dell'attività svolta;

**Visto** che le erogazioni in parola non rientrano nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi "no profit" rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della "Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione comunale;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

**Rilevato** nel suddetto parere quanto segue: "Il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione

ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

**Considerato** che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui si elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che la pubblicazione degli atti ne costituisce condizione di efficacia legale;

**Considerato** che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste costituiscano il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali;

**Richiamato** inoltre nel suddetto parere quanto segue: "Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).

**Considerato** che i provvedimenti riconducibili all'art. 12, Legge 241/1990, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro senza che vi sia un rapporto di corresponsività verso il concedente;

**Visto** circa la competenza dell'organo deliberante, il disposto dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **DELIBERA**

1. **Di erogare** all'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto con sede a Porto Mantovano, per le motivazioni meglio specificate in premessa, la somma di € 2.500,00 a titolo di contributo, per sostenere le spese per le attività sportive che regolarmente, durante l'anno, svolgono negli impianti sportivi ubicati a Sant'Antonio di Mantova Strada Cisa 3, che gli sono stati concessi in locazione dall'Associazione Spazio Aperto;
2. **Di liquidare** il contributo con provvedimento dirigenziale, previa presentazione di rendicontazione dell'attività svolta;
3. **Di dare atto** che il contributo in oggetto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta oggetto di divieti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;
3. **Di dare atto** che la spesa prevista di € 2.500,00 trova la necessaria disponibilità sul capitolo 120460230 "Contributi per attività sociali" del Bilancio 2019;
4. **Di demandare** al Responsabile del Servizio l'attuazione di quanto sopra programmato.

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

*Con voti unanimi*

**DELIBERA**

*Di approvare la suindicata deliberazione.*

*Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
SALVARANI MASSIMO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale  
BADARI SARA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)